RGNR: 1746/2020
RG Trib.: 806/2021

Sent. N. 988 /2023
R.G. TRIB 806/2021
R.G.N.R 1746/2020
R. Es. _____
Proc. Rep. Lecco
_____
Camp. Pen. N.
_____
Redatta scheda il
_____
SENTENZA
988 /2023
in data 3 novembre 2023
_____
depositata in cancelleria
il 07/11/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Egidio De Lorenzo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LECCO

SEZIONE II – Penale

in persona del Giudice monocratico, dott. Gianluca Piantadosi

all'udienza del 3 novembre 2023 ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale nei confronti di:

- **SASSELLA Gianni** nato a Grosio il 23/10/1964 e residente a Casatenovo in Via San Gaetano nr. 47, dichiaratamente domiciliato in Casatenovo in Via della Tecnica nr. 2 presso il luogo di lavoro, ossia la sede della società Impresa Edile Costruzioni Sassella Srl, come da verbale di identificazione del 02/04/2020

Libero Assente

Difeso di fiducia dall'Avv. GRELLA Umberto del Foro di Monza, come da verbale di identificazione del 02/04/2020, e dall'Avv. DE LILLO Nicola del Foro di Milano, come da nomina del 13/07/2021.

- **GHEZI Ildefonso** nato a Casatenovo il 09/11/1954 e residente a Cassago Brianza in Via Montessori nr. 2, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, come da verbale di identificazione del 16/04/2020

Libero Assente

Difeso di fiducia dall'Avv. GRELLA Umberto del Foro di Monza, come da verbale di identificazione del 16/04/2020, e dall'Avv. DE LILLO Nicola del Foro di Milano, come da nomina del 13/07/2021.

IMPUTATI

a) del reato p. e p. dall'art. 181 co. 1 D.lgs. 42/2004 perché, SASSELLA Gianni in qualità di committente ed esecutore materiale delle opere quale legale rappresentante della *Impresa Edile Costruzioni Sassella Srl*, GHEZZI Ildefonso in qualità di direttore dei lavori, in zona sottoposta a vincolo paesistico, in assenza della prescritta autorizzazione, realizzavano sull'immobile ad uso abitativo in Via San Gaetano nr. 26/5 mappale 10086 sub 5-8-9 foglio 12 sezione CAS i lavori meglio indicati nell'ordinanza dirigenziale nr. 17 datata 26.02.2020 del Comune di Casatenovo – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata che si allega al presente avviso e ne costituisce parte integrante.
In Casatenovo (LC) in epoca anteriore e prossima al 19.09.2019 (data del sopralluogo)

b) del reato p. e p. dall'art. 44 comma 1 lett. c) DPR 380/2001 perché, SASSELLA Gianni in qualità di committente ed esecutore materiale delle opere quale legale rappresentante della Impresa Edile Costruzioni Sassella Srl, GHEZZI Ildefonso in qualità di direttore dei lavori, in assenza del permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesistico, realizzavano sull'immobile ad uso abitativo in Via San Gaetano nr. 26/5 mappale 10086 sub 5-8-9 foglio 12 sezione CAS i lavori meglio indicati nell'ordinanza dirigenziale nr. 17 datata 26.02.2020 del Comune di Casatenovo – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata che si allega al presente avviso e ne costituisce parte integrante.
In Casatenovo (LC) in epoca anteriore e prossima al 19.09.2019 (data del sopralluogo).

CONCLUSIONI

PM: chiedeva, in via principale, dichiararsi i reati estinti per intervenuta prescrizione; in subordine, ove non si ritenessero prescritti i reati, chiedeva l'assoluzione dei due imputati ex art. 131 bis c.p.
DIFESE IMPUTATI: chiedevano la declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

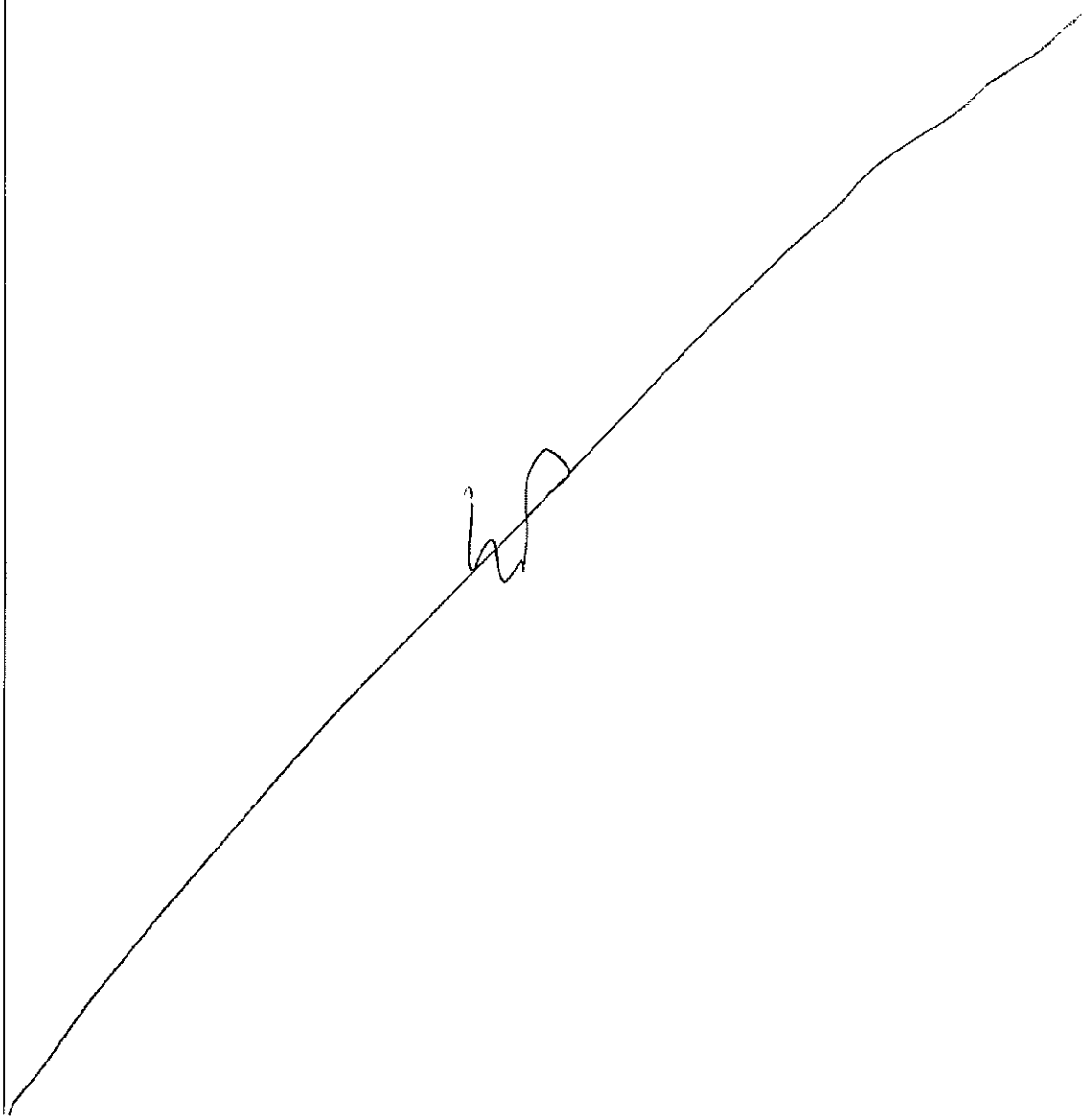

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

SASSELLA Gianni e GHEZI Ildefonso venivano tratti a dibattimento per via del decreto di citazione a giudizio, emesso dal Pm in sede e datato 21/06/2021, per rispondere dei reati contestati loro nei capi di imputazione ivi formulati in rubrica.

All'udienza del 12/11/2021, veniva accertata la regolare costituzione delle parti e gli imputati venivano dichiarati assenti, quindi la difesa sollevava eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto l'ordinanza dirigenziale n. 17 del 2020, richiamata dai capi di imputazione e parte integrante degli stessi, risultava essere illeggibile, istanza su cui il Pm si associava, per poi depositare copia leggibile dell'ordinanza di cui sopra. Il Giudice rigettava la questione preliminare, rilevando che il mero problema di stampa di una parte del decreto di citazione non lo rende nullo, non ricorrendo uno dei casi di cui all'art. 552 c. 2 c.p.p., ma riconosceva la necessità di effettuare un rinvio per permettere alle difese di valutare le migliori strategie processuali per i loro assistiti, alla luce del deposito da parte del Pm dell'ordinanza leggibile. Si rinviava all'08/04/2022, ove, in mancanza di questioni preliminari e di richieste di riti speciali, si dichiarava aperto il dibattimento e, dati per letti i capi di imputazione, si invitavano le parti a formulare le rispettive istanze istruttorie, che venivano integralmente accolte. Si rinviava al 21/10/2022, udienza in cui si escuteva la teste Ing. POLTI Silvia, quindi si rinviava al 31/03/2023, ove veniva escusso – previo accordo tra le parti di inversione dell'ordine di assunzione delle prove – il teste della difesa BRACCHI Pasquale, quindi i difensori depositavano documenti come da indice, che il Giudice acquisiva. A quel punto, le parti si accordavano per l'acquisizione, anche ai fini del decidere, dell'intero contenuto del fascicolo del Pm, con rinuncia all'esame di tutti i restanti testimoni, sia del Pm che della difesa. Il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva delle prove *in parte qua*. La difesa, a quel punto, chiedeva l'emissione di una sentenza ex art. 129 c.p.p. di non doversi procedere per essersi estinti i reati per intervenuta prescrizione, ma il Giudice la rigettava, poiché non era ancora incontrovertibilmente certo che la prescrizione fosse maturata. A quel punto, si rinviava per la decisione all'udienza odierna e oggi, 03/11/2023, il Giudice dichiarava conclusa l'istruttoria dibattimentale, dichiarava utilizzabili gli atti presenti nel fascicolo del dibattimento ed invitava le parti a discutere: esse concludevano come da verbale. Il Giudice si ritirava in camera di consiglio e poi pronunciava sentenza, dando lettura della stessa.

2.

Le contravvenzioni ascritte agli imputati sono effettivamente prescritte.

Dagli atti emerge che i manufatti di cui al capo di imputazione erano stati ultimati nel corso dell'anno 2018. L'incertezza è tra le seguenti date.

Il teste BRACCHI ha riferito di avere terminato i lavori tra gennaio e febbraio 2018, tanto che è stata prodotta la fattura da lui emessa, la numero 02, datata 20 febbraio 2018.

Nell'ordinanza dirigenziale n. 17 del 26/02/2020 emessa dal Comune di Casatenovo, invece, si dà atto che "*in data 05.10.2018, con prot. n. 20970 è stata depositata la Segnalazione Certificata di Agibilità relativa alle unità immobiliari in oggetto, da cui risulta che i lavori si sono conclusi in pari data*".

Queste sono le due possibili date di completamento dei lavori. E' vero che, in atti, sono presenti spontanee dichiarazioni dell'imputato SASSELLA, in cui aveva dichiarato che i lavori erano terminati "*approssimativamente nel mese di febbraio 2019*", ma tale dato è, quanto meno, dubbio, sia per le risultanze suddette, tra cui un atto proveniente dalla parte

stessa – la S.C.A. citata nell'ordinanza dirigenziale – in cui si era indicato che i lavori erano terminati il 05/10/2018, sia perché molti degli acquirenti degli appartamenti dell'immobile di nuova costruzione avevano effettuato il "rogito" del contratto di compravendita già a novembre 2018, ricevendo altresì le chiavi dell'appartamento, ciò significando che le abitazioni erano agibili, quindi ultimate. Pertanto, è plausibile che SASSELLA avesse confuso le date di completamento dei lavori, posto che non vi sono dati in atti tali da corroborare la sua indicazione temporale.

Da ciò deriva che, ad oggi, il termine di prescrizione quinquennale delle due contravvenzioni è spirato, in quanto la realizzazione del manufatto è avvenuta più di 5 anni orsono. L'ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile, difatti, segna il momento consumativo – e *dies a quo* della prescrizione - sia del reato di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. 380/2001, sia di quello di cui all'art. 181 c. 1 D. Lgs. 42/2004, come riconosciuto dall'elaborazione pretoria formatasi sul punto, peraltro in maniera consolidata.

Come detto, dagli atti emerge che i manufatti erano stati realizzati, in data imprecisata, nel corso del 2018, con elementi che porterebbero a ritenere che erano stati ultimati, se non tra gennaio e febbraio di tale anno, quanto meno il 05/10/2018, pertanto, essendo trascorsi più di 5 anni, senza l'intervento di atti comportanti la sospensione dei termini di prescrizione, si impone l'adozione di una consequenziale pronuncia di non doversi procedere nei confronti dei due imputati, perché le contravvenzioni si sono prescritte al più tardi il 05/10/2023.

La declaratoria di prescrizione dei reati ascritti agli imputati si rivela essere più favorevole rispetto ad un'assoluzione ex art. 131 bis c.p., pertanto è al primo dei due predetti esiti a cui deve darsi seguito.

P.Q.M.

Visto l'art. 531 c.p.p.,

DICHIARA NON DOVERSI PROCEDERE nei confronti di entrambi gli imputati, perché i reati a loro ascritti sono estinti per intervenuta prescrizione.

Motivazione contestuale

Lecco, 3 novembre 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Egidio De Lorenzo

Il Giudice
Dott. Gianluca Piantadosi